

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 16 gennaio 2004

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato al decreto del Consiglio federale del 21 gennaio 2003¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 9 Salari minimi

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2004 e ha effetto sino al 30 giugno 2006.

16 gennaio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2003** 368–369

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

